

## MINISTERO DELLA SANITA'

### DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1999

**Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 98/73/CE.**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1> settembre 1998, ed in particolare l'allegato I, recante un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e alla etichettatura per ogni sostanza o gruppo di sostanze, e l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati;

Vista la direttiva 98/1973/CE della Commissione del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che l'elenco delle sostanze pericolose figuranti nel predetto allegato I, così come i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità figuranti nel predetto allegato V devono essere adattati e completati alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997, già modificato con decreto ministeriale 1> settembre 1998, è così ulteriormente modificato:

a) le voci cui all'allegato I del presente decreto sostituiscono quelle dell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997;

b) le voci di cui all'allegato II del presente decreto sono aggiunte per la prima volta all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1998.

Art. 2.

1. L'allegato V del decreto ministeriale 28 aprile 1998 è così modificato:

a) il testo degli allegati IIIA, IIIB e IIIC del presente decreto è inserito al termine della parte A dell'allegato V del decreto ministeriale 28 aprile 1998;

b) il testo dell'allegato IIID del presente decreto è inserito al termine della parte C dell'allegato V del decreto ministeriale 28 aprile 1998.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1> novembre 1999.

Roma, 7 luglio 1999

Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1999

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 54

---\* Per i restanti Allegati \*---

---\* si fa riferimento al supporto cartaceo del \*---

---\* Suppl. Ord. n. 175 alla G. U. n. 226 del 25 settembre 1999 \*---